

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo:</b>		BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
PRESIDENTE . . . . .	317	<i>la pubblica istruzione</i> . . . . .	324, 325, 326
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		LOZZA . . . . .	324, 325, 326
Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino. (1539) . . . . .	317	BERTOLA . . . . .	325
PRESIDENTE . . . . .	317, 318	CESSI . . . . .	325, 326
CESSI, <i>Relatore</i> . . . . .	318	MONDOLFO . . . . .	325
GIAMMARCO . . . . .	318	CARONIA . . . . .	326, 327
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		RESCIGNO . . . . .	326
Senatori FERRABINO e CASTELNUOVO: Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1673) . . . . .	319	LAZZATI . . . . .	326, 327
PRESIDENTE . . . . .	319, 320	<b>Votazione segreta:</b>	
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	319, 320	PRESIDENTE . . . . .	327
MONDOLFO . . . . .	319		
MARCHESI, <i>Relatore</i> . . . . .	320		
ERMINI . . . . .	320		
CESSI . . . . .	320		
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>			
ERMINI: Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante. (1687) . . . . .	322		
PRESIDENTE . . . . .	322, 323, 324, 325, 327		
ERMINI, <i>Relatore</i> . . . . .	322, 324, 325, 326		

La seduta comincia alle 9,10.

BERTOLA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Bianca.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino. (1539).**

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

di Camerino. Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge fu rinviata, nella seduta del 29 novembre, decidendosi di chiedere alla Commissione finanze e tesoro se insisteva nel suo parere sfavorevole. Detta Commissione ha ora comunicato il nuovo parere, che è favorevole, con una modifica all'articolo 2.

Prego il relatore, onorevole Cessi, di riferire.

CESSI, *Relatore*. Già altre volte si è parlato di questo disegno di legge per venire in aiuto all'Università libera di Camerino, la quale si trova in gravissime difficoltà finanziarie, al punto di stare per chiudere i battenti. Occorre provvedere, in una forma straordinaria, a sanare la situazione che si è creata, altrimenti questa Università, che pure ha una lunga tradizione, che ha notevoli meriti, che esercita una funzione educativa in tutta l'Italia centrale, dovrà cessare di esistere.

Il provvedimento in parola tende precisamente a questo. Io, però, non posso nascondere che questo provvedimento è soltanto una sanatoria, tende cioè, a quanto mi risulta, a liquidare tutto il passato, ma non a rimuovere le cause, i motivi che hanno determinato tale situazione. Non so, cioè, se con questi 20 milioni si riuscirà veramente a porre un rimedio non solo per il passato, ma anche per il futuro.

Comunque certo è che alla situazione attuale si deve far fronte immediatamente se non si vuole che questo ateneo sia condannato a scomparire. Ecco, quindi, il valore e l'importanza di questo provvedimento cui noi non possiamo non dare la nostra approvazione. Vuol dire che spetterà poi al Governo di apprestare gli ulteriori opportuni provvedimenti perché, dopo questa liquidazione, siano dati i mezzi o siano trovate le forme convenienti a conferire stabilità all'ateneo stesso.

Le difficoltà che si sono opposte fino ad ora all'approvazione di questo disegno di legge erano di ordine finanziario. Essò era stato presentato il 26 agosto 1950, dopo, cioè, la chiusura dell'esercizio 1949-50, pur facendo carico precisamente su detto esercizio dell'onere di 20 milioni. La Commissione finanze e tesoro sollevò, pertanto giustamente, l'obiezione che non si poteva imputare una nuova spesa a un bilancio già chiuso, e si diceva in attesa di una legge speciale, la quale accordasse la possibilità di usufruire delle disponibilità di un esercizio precedente, legge già approvata dalla Camera e in quel momento all'esame del Senato.

Ora questa legge è stata approvata anche da quel consesso e quindi le difficoltà che si opponevano sono superate. Però, la Commissione finanze e tesoro ha ritenuto meglio, riesaminando la legge su nostra richiesta, che, anziché portare una riduzione al capitolo n. 419 del bilancio del Ministero dell'istruzione, si facesse un prelevamento sulle maggiori entrate previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 658.

Pertanto non posso che chiedere la vostra approvazione con la raccomandazione, che spero vorrete accogliere, che il Governo prenda in esame la situazione futura delle università, per non lasciar languire questi atenei in condizioni così deploratevoli e per non farli diventare pressoché inutili di fronte alle esigenze della scienza e della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIAMMARCO. Chiedo un chiarimento. Fino a questo momento come ha vissuto l'Università?

PRESIDENTE. È una Università libera che vive a carico degli enti locali; tuttavia lo Stato ogni anno ha corrisposto un contributo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 20.000.000, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nella formulazione proposta dalla Commissione finanze e tesoro, accettata dal relatore:

« All'onere derivante dal precedente articolo 1, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50, viene provveduto destinando una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). »

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

**Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Ferrabino e Castelnuovo: Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1673).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Ferrabino e Castelnuovo: Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

La discussione della proposta di legge, iniziata nella precedente seduta, fu rinviata per dar modo al rappresentante del Governo di fornire i necessari chiarimenti circa la effettiva disponibilità del bilancio della pubblica istruzione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In relazione alla discussione svoltasi nella scorsa seduta circa le disponibilità ancora esistenti nel capitolo 257 del bilancio della pubblica istruzione, posso dichiarare ufficialmente che dei 175 milioni, che sono stati riservati alle biblioteche, sono ancora disponibili 63 milioni. Pertanto il Ministero è in condizioni di spendere, esclusivamente sulle somme riservate alle biblioteche, 50 milioni per questo istituendo Centro. Le preoccupazioni di alcuni colleghi che questa proposta di legge incidesse sulle disponibilità che nello stesso capitolo sono riservate alle belle arti, vengono così a cadere.

MONDOLFO. Resterebbero disponibili soltanto 13 milioni per le spese ordinarie del secondo semestre?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Qui si tratta di una spesa straordinaria. Mentre per le spese ordinarie della Direzione delle biblioteche vi è un apposito stanziamento, per le spese straordinarie sono stati assegnati 175 milioni: di questi sono stati spesi od impegnati 112 milioni. Rimangono ancora 63 milioni circa. Quindi possiamo spendere 50 milioni per questo Centro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

Il Centro nazionale di informazioni bibliografiche, di cui al regio decreto 9 novembre 1931, n. 1799, viene riformato nella struttura

e nella funzione secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

È istituito in Roma, presso la Biblioteca nazionale centrale, con personalità giuridica, il Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente alle informazioni bibliografiche, con lo scopo di fornire agli studiosi italiani e stranieri opportune indicazioni per agevolare le loro ricerche e, in particolare, di segnalare le biblioteche o le collezioni in cui essi possano trovare pubblicazioni, manoscritti o documenti, di loro interesse.

Il Centro nazionale corrisponde con i Centri bibliografici degli altri Stati e funziona da organo intermediario per lo scambio di informazioni di carattere bibliografico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

Il Centro svolge la sua attività, relativamente al Catalogo unico delle biblioteche italiane, con lo scopo di addivenire alla redazione, pubblicazione e diffusione del Catalogo predetto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 5.

Un Comitato direttivo, presieduto dal vice presidente del Consiglio superiore delle Accademie e Biblioteche, è composto dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, dai direttori delle Biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al VII.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

A questo articolo il relatore onorevole Marchesi propone il seguente emendamento:

« *Aggiungere in fine le parole:* e da un funzionario della Biblioteca vaticana ».

MARCHESI, *Relatore*. Nel presentare questo emendamento sono stato mosso dalla considerazione che il comitato direttivo, così come risulta dalla proposta di legge, è indubbiamente composto da persone competenti, ma può utilmente giovare della partecipazione di un funzionario della Biblioteca vaticana, in quanto questa biblioteca è l'unica che in Italia abbia già sperimentato, e da parecchi anni, lo schedario unico. Questo funzionario potrebbe portare non un'esperienza teorica o semplicemente dottrinarica, ma un'esperienza diretta in seno al comitato nel quale la prevalenza rimarrebbe ai direttori delle biblioteche italiane.

ERMINI. Desidero fare una sola obiezione: può, cioè, verificarsi il caso che il funzionario della Biblioteca vaticana, per i motivi più disparati, non venga dato. Non possiamo disporre di un funzionario della Biblioteca vaticana; possiamo tutt'al più invitarlo, esprimendo in questa legge la raccomandazione che possibilmente faccia parte del comitato.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero riferire l'opinione del senatore Ferrabino, al quale comunicai che l'onorevole Marchesi avrebbe presentato una proposta di tal genere. Il senatore Ferrabino è d'accordo sull'importanza della Biblioteca vaticana e sul valore dei suoi funzionari, ma ritiene inopportuno che si indichi espressamente nella legge l'obbligo della partecipazione al comitato di un funzionario di quella biblioteca, non soltanto perché può darsi il caso che non sia disponibile, dato che si tratta di una biblioteca di uno Stato straniero, ma anche perché il fatto potrebbe rappresentare una diminuzione del prestigio dei nostri funzionari. Pertanto suggeriva, l'onorevole Ferrabino, di limitarsi a fare una raccomandazione al Ministero della pubblica istruzione, affinché detto comitato si avvallesse dell'opera dei funzionari della Biblioteca vaticana.

MARCHESI, *Relatore*. Anch'io ho sentito dal senatore Ferrabino muovere queste osservazioni che mi hanno in minima parte convinto della loro fondatezza, in quanto un comitato può, anzi ha il dovere di servirsi dell'opera di esperti, senza che ciò possa snuire la sua autorità.

Invece, l'osservazione del collega Ermini mi sembra fondata. Pertanto sarebbe bene aggiungere soltanto che il comitato è autorizzato a valersi di esperti di altre biblioteche.

PRESIDENTE. Potremmo formulare lo emendamento nel seguente modo:

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana ».

MARCHESI, *Relatore*. Sono d'accordo su questa formulazione.

CESSI. Vorrei aggiungere un'osservazione riguardo all'obiezione sollevata dal senatore Ferrabino. La presenza di un funzionario della Biblioteca vaticana sarebbe molto utile, perché questi Centri hanno proprio una funzione internazionale.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo nella seguente dizione:

« Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca vaticana ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo che risulta così formulato:

« Un Comitato direttivo, presieduto dal vicepresidente del Consiglio superiore delle Accademie e Biblioteche, è composto dal direttore generale delle Accademie e Biblioteche, dai direttori delle Biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, da un ispettore generale bibliografico e da due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al VII. Il Comitato potrà essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Il Comitato stabilisce le direttive tecniche per il migliore raggiungimento dei fini assegnati al Centro nazionale, vigila sopra l'esecuzione dei lavori per garantirne l'esatto adempimento, amministra i fondi previsti dalla presente legge per il finanziamento della sua attività ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Il Comitato direttivo di cui al precedente articolo 5 è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

Nel proprio seno il Comitato, su designazione del presidente, elegge un segretario tecnico e un segretario amministrativo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Il Centro nazionale avrà il proprio ufficio esecutivo presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Il direttore dell'ufficio predetto sarà nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta conforme del Comitato direttivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Le biblioteche governative, pubbliche e non pubbliche, le biblioteche delle facoltà, scuole e istituti universitari e di istituti di istruzione, le biblioteche delle accademie e dei corpi scientifici e letterari, le biblioteche dipendenti dalle altre amministrazioni pubbliche e le biblioteche non governative, aperte al pubblico, debbono soddisfare alle richieste di notizie e di dati di carattere bibliografico, loro rivolte dal Centro nazionale direttamente o per il tramite della competente soprintendenza bibliografica.

Debbono inoltre corrispondere ad analoghe richieste da parte del Centro nazionale gli ispettori bibliografici onorari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Il lavoro di compilazione e revisione delle schede del Catalogo unico, nonché il lavoro di conservazione e diffusione della schedatura relativa, potrà essere affidato sia ad impiegati di ruolo o non di ruolo delle biblioteche pubbliche governative, sia a persone estranee di riconosciuta idoneità e competenza ».

La misura del compenso, dovuto a ciascun compilatore e revisore, sarà determinata dal Comitato di cui all'articolo 5, in relazione al numero e alla qualità delle schede, ai cui sia stata eseguita la compilazione, la revisione o la distribuzione.

Il Comitato determinerà altresì la misura del compenso da corrispondere al personale adibito al lavoro manuale richiesto dall'ap-

prestamento e ordinamento del materiale bibliografico, che forma oggetto della catalogazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Di tutte le spese, effettuate con le somme messe a sua disposizione, il direttore dell'ufficio esecutivo del Centro nazionale renderà conto nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Vi è a questo articolo un emendamento suggerito dal proponente senatore Ferrabino e fatto proprio dal relatore onorevole Marchesi:

« Dopo le parole: una dotazione, aggiungere: di 100 milioni di lire ».

Pongo pertanto in votazione l'articolo così formulato:

« Al Centro nazionale verrà assegnata ogni anno una dotazione di 100 milioni di lire a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, che si prevede e si autorizza in lire 100 milioni, si farà fronte con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 257 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore propone una diversa formulazione di questo articolo:

« Per l'anno 1950-51 la dotazione è fissata in lire 50 milioni, cui si farà fronte con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 257 dello stato di previsione della

spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del deputato Ermini: Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante. (1687).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca, ora, la discussione della proposta di legge Ermini: Integrazioni delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante.

Lo stesso proponente, onorevole Ermini, è incaricato di riferire.

**ERMINI, Relatore.** Questa proposta di legge è, di per sé, semplice, ma di notevole rilievo per la vita universitaria. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che istituiva un ruolo statale per il personale assistente, tecnico e subalterno, fino allora a carico dei bilanci delle Università, veniva ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465. Senonché, nell'applicazione, particolarmente per i mutamenti apportati in sede di ratifica, si sono verificati diversi inconvenienti che inceppano la vita universitaria. Questa proposta di legge contiene alcune integrazioni ed alcune modifiche della legge attuale.

Gli articoli 1 e 2 si riferiscono agli assistenti volontari. Il decreto del 1948 fissava il numero degli assistenti volontari alla cattedra, come massimo, al triplo degli assistenti di ruolo. La legge di ratifica ha tolto questo limite. Ne è derivata una inflazione. L'assistente volontario è diventato un titolo da mettere sul biglietto di visita e pare che non ci sia nessun modo di frenare questa inflazione. Non è sufficiente l'autorità del rettore di fronte alle proposte dei professori, i quali volentieri accondiscendono all'ambizione degli allievi. Si propone quindi di fissare un limite, come già nel decreto del 1948, ma anziché nel triplo degli assistenti di ruolo, considerato troppo basso, nel quadruplo; e ancora si propone che per le cattedre che non hanno in organico assistenti ordinari il nu-

mero massimo degli assistenti volontari sia di cinque.

L'articolo 2 riporta una disposizione già contenuta nella legge del 1948 e poi soppressa, in sede di ratifica, e cioè che all'assistente volontario possa essere rilasciato un certificato attestante il buon servizio prestato, certificato che potrà avere un certo valore nei concorsi. Sappiamo che l'assistente di ruolo ha diritto di avere un attestato, che viene computato nei concorsi; qui si propone che questo titolo dell'assistente volontario venga computato in ragione di un terzo di quello che viene valutato il titolo dell'assistente ordinario.

L'articolo 3 estende al personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano le disposizioni già esistenti per il personale scientifico delle Università per quanto si riferisce a congedi per ragioni di studio.

L'articolo 4 è molto importante. La legge 24 giugno 1950 introduceva anche questa novità: che il personale tecnico e subalterno deve essere distribuito tra i diversi istituti e trasferito da un istituto all'altro con decreto del Ministro. Chiunque conosce la vita universitaria sa che il rettore frequentemente è costretto a spostare il personale subalterno da un istituto ad un altro, per un piccolo atto di insubordinazione, per incapacità, per malattia e così via; invece, adesso, bisogna aspettare il decreto del Ministro. Si sono sollevate, perciò, proteste da parte dei rettori e dei professori. Con la nostra proposta si dà di nuovo al rettore la facoltà di trasferire subito il personale, sentiti i professori della materia.

Passiamo all'articolo 5. Le Università, hanno oggi, oltre a un personale di ruolo, numeroso personale fuori ruolo. Il decreto del 1948 tollerava che questo personale in soprannumero venisse mantenuto in servizio fino al 31 dicembre 1950. Frattanto — diceva il decreto del 1948 — questo personale verrà assunto in ruolo con concorso, a mano a mano che si renderanno vacanti i posti. Ma per le difficoltà insite nel funzionamento della burocrazia, e per il grande numero degli elementi da assumere, il personale ancora non è stato immesso tutto in ruolo. Pertanto qui si propone che questo termine del 31 dicembre 1950 venga prorogato al 31 dicembre 1952.

L'articolo 6 prevede l'assunzione in ruolo mediante concorso al posto di subalterno del personale che abbia prestato, per almeno cinque anni presso le Università, servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso. Faccio pre-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

sente che le Università dal 1948 non possono assumere altro personale. Si tratta di definire la posizione di coloro che già sono in servizio, eliminando eventualmente coloro che sono proprio incapaci. I limiti di età vengono prorogati di sette anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 5 volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o Scuola interessata.

« Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

« La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

« Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

« Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge

24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal Rettore un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

« Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di 1 ogni 4 assistenti volontari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 3.

I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra facoltà o scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria.

Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro della pubblica istruzione.

Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere del rettore e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.

È abrogato l'articolo 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 5.

I termini stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono prorogati al 31 dicembre 1952.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

#### ART. 6.

I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale, che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo i limiti di età, che vengono prorogati di sette anni.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 6 sembra riservare tutti i posti di subalterno esclusivamente a coloro che sono attualmente in soprannumero. Questa disposizione, nella sua forma così assoluta, è in contrasto con la disposizione vigente circa l'assunzione dei mutilati e degli invalidi di guerra. Si era pertanto in un primo tempo prospettata, da parte del Ministero, l'opportunità di stralciare l'articolo 6; senonché abbiamo poi pensato che in tal modo danneggeremmo la legittima aspi-

razione di tanti subalterni ed abbiamo successivamente pensato di conservare l'articolo, ma riducendone il tono imperativo, in modo da poter assumere anche gli invalidi e i mutilati di guerra.

ERMINI, *Relatore*. I mutilati e gli invalidi di guerra hanno diritto, per legge, al 30 per cento dei posti; senonché nessuna Università si trova ad avere tale percentuale. Fatti i calcoli, si tratterebbe di 300 o 400 posti da mettere a disposizione dei mutilati, il che porterebbe ad un blocco per vari anni dei concorsi.

È un problema complesso, perché abbiamo un dovere, anche di legge, oltre che morale, nei confronti dei mutilati, ma bisogna evitare che si venga a creare un conflitto con tutti gli elementi in soprannumero che aspettano di essere sistemati.

È da aggiungersi che questo personale, per cui si vuol fare ora il concorso, attende sino dal 1948, da quando cioè si è promesso per legge che si sarebbe fatto il concorso a loro favore: alcuni di essi attendono da molti più anni. Sbarrare quindi loro la via per fare entrare i mutilati è cosa che potrebbe anche essere pericolosa.

PRESIDENTE. Desidererei aggiungere, per mio conto, qualche parola a quello che ha già detto l'onorevole Ermini. La situazione, alla quale ci troviamo di fronte, è la seguente: nel 1948 fu statizzato il personale subalterno delle Università e in tale occasione il Ministero né ridusse i ruoli. Rimasero fuori tutti quegli elementi che non erano di ruolo; i subalterni, infatti, vengono sempre assunti come straordinari e passano di ruolo solo successivamente a mezzo di concorso. Costoro, pertanto, sono rimasti in soprannumero e tali avrebbero dovuto restare sino al limite massimo del 31 dicembre di quest'anno, dopo di che avrebbero dovuto venir licenziati. Ma la legge stabiliva che, se nel frattempo fossero venuti a rendersi vacanti dei posti, essi avrebbero potuto esser chiamati a ricoprirli.

La legge dei mutilati riguarda le nuove assunzioni; qui invece si tratta di un diritto preesistente.

LOZZA. Possiamo essere d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, giacché le disposizioni di legge sui mutilati non possono essere toccate. È evidente che le assunzioni vengono fatte in quanto i posti sono disponibili. Ciò è previsto già dalla legge.

Io accetterei, quindi, la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

ERMINI, *Relatore*. Ma questi posti verrebbero sottratti a coloro cui erano stati promessi



## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

nel 1948 in virtù di una legge. Soltanto dopo aver sistemato costoro, a me pare, i posti che si renderanno successivamente disponibili potranno essere conferiti ai mutilati e agli invalidi.

LOZZA. Ma quale percentuale di mutilati è stata già assunta?

ERMINI, *Relatore*. Pochi ne sono stati già assunti: in alcune Università non vi è neppure il 20 per cento previsto dai primi provvedimenti.

PRESIDENTE. Non ci possono evidentemente essere delle cifre uniformi.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è dubbio, però, che di questi cui si riferisce l'attuale provvedimento alcuni sono già mutilati.

PRESIDENTE. Questo non è un concorso per nuove assunzioni: è un concorso interno.

LOZZA. Ma è sempre un'assunzione in organico.

ERMINI, *Relatore*. Sì; ma, come ha detto l'onorevole presidente, fatta per concorsi interni riservata al personale che già si trova nelle università da almeno 5 anni e per il quale il limite di età viene elevato da 35 a 42 anni e, se si tratta di ex combattenti, a 47 anni. Pertanto il concorso è limitato a coloro che si trovano in queste condizioni.

BERTOLA. Non mi pare che siamo tenuti ad inserire una disposizione particolare per i mutilati in questa legge. Se esiste una disposizione di carattere generale, essa vale per tutti i concorsi e s'intende che ha efficacia in ogni provvedimento legislativo che noi emaniamo. Pertanto non è necessario che si inserisca in ogni legge una disposizione concernente i mutilati.

CESSI. Qui siamo dinanzi ad una disposizione la quale liquida il passato; non si tratta di una norma che debba avere un valore per l'avvenire. Pertanto non dobbiamo uscire dai limiti fissati dal carattere puramente transitorio di questa disposizione.

LOZZA. Sono disposto ad accettare l'interpretazione fornita dal collega Bertola. Esiste una legge generale, la quale ha efficacia anche in questo caso. Resta acquisito al processo verbale che intendiamo non violare questa legge generale.

PRESIDENTE. Per questi concorsi sono richiesti determinati requisiti, come ad esempio un periodo di servizio di cinque anni. Quindi, se vi sono dei mutilati che sono in servizio da cinque anni, essi hanno diritto di essere preferiti fino alla concorrenza del 30 per cento dei posti, come è stabilito dalla legge. È evidente che, se vi sono dei mutilati

che non hanno il requisito suddetto, essi non possono concorrere, perché diversamente dovremmo ammettere il principio che l'essere mutilati è una qualifica sufficiente per partecipare a tutti i concorsi, senza avere i requisiti richiesti dalla legge. Se vi sono dei mutilati, ripeto, i quali da cinque anni si trovano in servizio, essi potranno partecipare a questi concorsi.

MONDOLFO. Desidero fare un'osservazione di carattere grammaticale. Leggendo il testo dell'articolo 6, anch'io avevo pensato in un primo momento che ai posti di subalterno, di cui al decreto 7 maggio 1948, si aggiungessero anche quelli che si siano resi vacanti. Per maggior chiarezza, propongo di modificare la dizione dell'articolo, sostituendo alla frase « I posti di subalterno, ecc... e che si siano resi o si renderanno vacanti », l'altra « I posti di subalterno... che si siano resi o si renderanno vacanti » ecc.

ERMINI, *Relatore*. Sono d'accordo su questa modifica.

LOZZA. Noi voteremo l'articolo 6. È necessario infatti risolvere una situazione che continua ad avere carattere di provvisorietà e che è bene definire una volta per sempre. Beninteso, se vi saranno delle rivendicazioni, le associazioni le faranno valere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 che con la modificazione di carattere formale proposta dall'onorevole Mondolfo è così formulato:

« I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale, che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo i limiti di età, che vengono prorogati di sette anni ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'articolo 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948; n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i ri-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

scatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di metà del contributo già versato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CARONIA. Vorrei fare una proposta per quanto riguarda i limiti di età per l'assunzione dei tecnici e dei subalterni. Noi sappiamo quanti anni occorrono perché si formi un buon tecnico. Ci può essere un uomo di quarant'anni, un tecnico bravissimo e che non può essere assunto per via dei limiti di età. Mi pare che questa disposizione rappresenti un danno per l'istituto e per l'individuo. Propongo, quindi, il seguente articolo aggiuntivo:

« In deroga all'articolo 19, comma quarto, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ed all'articolo 23, *sub* articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, i limiti di età per le nuove assunzioni sono portate a 40 anni per il personale tecnico ed a 35 per il personale subalterno.

« I combattenti debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 45°, ivi comprese le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale ».

RESCIGNO. Osservo che il periodo minimo di servizio, richiesto per aver diritto al trattamento di quiescenza, è, per tutti gli impiegati, di 19 anni, sei mesi ed un giorno. Questa disposizione che si vuole introdurre verrebbe ad innovare le norme generali vigenti.

LOZZA. Potremmo adottare una modificazione di carattere generale — con una proposta di legge, ad esempio — per tutto il personale di gruppo C, ma non possiamo in questa sede deliberare una modifica di carattere particolare.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo anche perché si infrangerebbe l'euritmia di tutto il sistema legislativo.

LAZZATI. Mi sembra che non sia possibile che noi in questa sede adottiamo un provvedimento di tal genere. Dobbiamo attenerci alla disposizione di carattere generale; non possiamo con questa legge apportare una innovazione di carattere particolare di tale natura.

CARONIA. Faccio osservare che in questo caso non possiamo riferirci alla legge generale che disciplina lo stato giuridico degli

impiegati dello Stato, perché qui siamo in un campo specialissimo, tanto è vero che l'assunzione dei professori non è vincolata da alcun limite di età e possono essere assunti anche dei professori che abbiano 69 anni.

Il tecnico fa parte anch'egli del personale specializzato. Perciò è dannoso fissare un limite di età che finora non vi era mai stato e che è stato introdotto col decreto legislativo del 7 maggio 1948. Infatti nelle nostre università si assumevano tecnici, qualunque fosse la loro età, salvo beninteso il limite fissato per essere messi a riposo, che è di 65 anni.

Il decreto legislativo del 7 maggio 1948 ha stabilito che anche per i tecnici, ai fini dell'assunzione, si dovesse osservare il limite massimo di età fissato in 30 anni, limite che la Commissione speciale per la ratifica della Camera ha elevato, lo scorso anno, a 35 anni. Anche il limite di 35 anni è troppo basso. Posso affermarlo per esperienza diretta, in quanto i tecnici si formano soprattutto attraverso la pratica e l'esperienza: sono elementi veramente preziosi. Se noi non adottassimo la formula da me proposta, non potremmo servirci di ottimi tecnici che hanno raggiunto l'età di 40-45 anni. La mia proposta era dettata dalla preoccupazione del buon funzionamento degli istituti e non da quella della sistemazione di qualche individuo.

ERMINI, *Relatore*. È un problema nuovo che si presenta. Può anche darsi che le osservazioni del collega Caronia siano esatte. Anzi, per quanto è a mia conoscenza, so che vi sono ottimi elementi, specializzati in questo particolare settore, che hanno superato una certa età e che darebbero un apporto assai prezioso ai servizi. Però, dico francamente che non sono preparato ad esprimere un netto parere su questo articolo. Si tratta di un problema che va esaminato a fondo. Temo che, accogliendo la proposta del collega Caronia, possiamo aprire l'accesso ai concorsi anche a degli elementi appesantiti dall'età, i quali pertanto possono aggravare la situazione delle università. Temo, quindi, che, adottando una simile disposizione, si possa arrecare un danno anziché un beneficio agli atenei.

CESSI. La questione potrà essere esaminata separatamente, non in questa sede, in quanto con questa proposta di legge ci si limita a dettare, per il personale, delle norme di carattere puramente transitorio, mentre l'articolo dell'onorevole Caronia avrebbe un effetto ben più duraturo. Pertanto invito l'onorevole Caronia a non insistere e, se mai, a prospettare nuovamente il problema nella forma opportuna.

## SESTA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1950

LAZZATI. Anch'io invito il collega Caronia a non insistere su questo articolo aggiuntivo, in quanto nessuno di noi è preparato a valutare nella sua esatta portata il problema che egli solleva.

CARONIA. Dato il carattere puramente transitorio che la proposta di legge del collega Ermini riveste, non insisto sul mio articolo, riservandomi di sollevare il problema — che ha una notevole importanza — al momento opportuno.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni, da parte dello Stato, a favore della libera Università di Camerino » (1539):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva);

e delle proposte di legge:

Senatori FERRABINO e CASTELNUOVO: « Istituzione del Centro nazionale per il catalogo

unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche » (1673):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Deputato ERMINI: « Integrazione delle vigenti disposizioni di legge relative al personale universitario non insegnante ». (1687):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Caronia, Cessi, Chini Coccoli Irene, D'Ambrosio, Del Bo, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lozza, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Parente, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rescigno, Scaglia, Torretta e Vetrone.

E in congedo:

Bianchi Bianca.

**La seduta termina alle 10.**